

PROVINCIA DELL'AQUILA
*Settore Attività Produttive – Sport – Assistenza Organi Istituzionali –
Servizio Trasporti*

***Regolamento per l'autorizzazione e
vigilanza delle Scuole Guida.***

(Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 4 del 30 gennaio 2008)

L'Aquila, 2007

Titolo I

Scopi e tipi di Scuola per conducenti di veicoli a motore.

- *Art. 1 - Scopi*
- *Art. 2 - Tipi di Scuola*

Art. 1) – Scopi.

Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

Le scuole collaborano con le competenti autorità scolastiche nell'attività di educazione stradale dei giovani della scuola dell'obbligo.

Le scuole possono altresì espletare, su richiesta, le pratiche relative al conseguimento della patente di guida da parte degli allievi ed inerenti l'autorizzazione alle esercitazioni di guida (foglio rosa), al ritiro e consegna della patente.

Le scuole specializzate per l'addestramento di soggetti portatori di handicap possono usufruire in comodato degli automezzi attrezzati di proprietà della Provincia.

Le Autoscuole, nello svolgere compiti residuali, rispetto a quelli stabiliti dall'art. 123 del nuovo Codice della Strada, sono di fatto equiparate agli Studi di Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto e sottoposte alla disciplina normativa della legge n. 264/91, senza però essere obbligate a conseguire anche l'ulteriore autorizzazione per l'attività di studio di consulenza automobilistica, in quanto il richiamo a detta normativa è limitato solo e soltanto agli adempimenti previsti dagli artt. 6, 7 e 8 e non a tutta la legge.

Art. 2) – Tipi di scuola.

Le scuole si distinguono in due tipi:

- a) scuole ad insegnamento completo per la preparazione degli allievi agli esami della patente di guida della categoria A, B, C, D, E, delle patenti speciali A, B, C, D, dei relativi esami di revisione e di quelli per il conseguimento del Certificato d'Abilitazione Professionale (C.A.P.);*
- b) scuole ad insegnamento limitato per la preparazione degli allievi agli esami della patente di guida delle sole categorie A e B normali e A e B speciali e relativi esami di revisione.*

Le Autoscuole di cui alla lettera a) possono provvedere anche alla preparazione dei candidati al conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di insegnante o di istruttore di Autoscuole.

Titolo II

Dichiarazione di inizio attività.

- *Art. 3 - Dichiarazione di esercizio*
- *Art. 4 - Condizioni per la presentazione della DIA*
- *Art. 5 - Dichiarazione di inizio attività (DIA)*
- *Art. 6 - Prima valutazione della DIA*
- *Art. 7 - Ulteriore documentazione di idoneità morale e capacità finanziaria del titolare*
- *Art. 8 - Documentazione relativa al personale*
- *Art. 9 - Documentazione relativa ai locali destinati a scuola guida*
- *Art. 10 - Documentazione relativa ai veicoli*
- *Art. 11 - Variazioni del titolare dell'esercizio. Decesso del titolare. Cessazione dell'autorizzazione*
- *Art. 12 - Cessione del complesso aziendale*

Art. 3) – Dichiarazione di esercizio.

L'esercizio dell'attività di istruzione, formazione e addestramento delle scuole per conducenti di veicoli a motore è soggetto al preventivo accertamento della Provincia dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

La dichiarazione di esercizio (in seguito denominata DIA) viene presentata per attività didattiche, – insegnamento teorico e pratico, – da svolgersi nell'ambito del Comune nel quale la scuola ha sede.

Le scuole possono richiedere alla Provincia che, per comprovate esigenze didattiche, le esercitazioni di guida si effettuino anche in Comuni limitrofi, nei quali vi siano più idonee condizioni di traffico.

Art. 4) – Condizioni per la presentazione della DIA.

La DIA può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale e possieda i requisiti morali previsti dalla legge.

Colui che intende esercitare l'attività di titolare di scuola guida non può essere dipendente dello Stato, di Ente Pubblico o di Azienda privata.

Art. 5) – Dichiarazione Inizio Attività.

Chiunque intende esercitare l'attività di istruzione, formazione e addestramento di conducenti di veicoli a motore deve inoltrare la DIA alla Provincia.

Nella stessa deve essere indicato il tipo di scuola, la denominazione, la località e la sede, con le seguenti indicazioni:

- 1. se il richiedente è una Ditta individuale: i dati anagrafici di residenza, nonché il codice fiscale del richiedente;*

2. *se il richiedente è una Società, o in nome collettivo, in accomandita semplice: i dati di cui al primo punto devono essere forniti per i componenti della Società e per i rispettivi soci accomandatari;*
3. *se il richiedente è una Società Cooperativa, una Società a Responsabilità Limitata, una Società per Azioni o una Società in Accomandita per Azioni: i dati di cui al primo punto devono essere riferiti al legale rappresentante della Società medesima.*

A documentazione e garanzia del possesso di adeguata capacità finanziaria il richiedente, sia che si tratti di persona fisica o giuridica deve produrre:

- *certificato o polizza fidejussoria biennale o cauzione biennale economica attestante la disponibilità per un valore non inferiore a Euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84).*

A documentazione del requisito di idoneità morale è richiesta agli interessati l'autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 46, con il quale si affermi:

- a) *di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;*
- b) *di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;*
- c) *di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;*
- d) *certificato di iscrizione alla C.C.I.A..*

Se il richiedente è una Società, il possesso dei requisiti deve concernere i soggetti di cui ai punti 2 e 3, secondo comma, del presente articolo.

Art. 6) – Prima valutazione della dichiarazione inizio attività.

La Provincia procede ad una prima valutazione della DIA per verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti personali indispensabili per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 4).

In caso di mancanza delle condizioni, la Provincia dichiarerà inammissibile la DIA presentata.

In caso contrario, provvederà al proseguimento dell'istruttoria previo deposito dei documenti di cui ai successivi articoli.

Art. 7) – Ulteriore documentazione di idoneità morale e capacità finanziaria del titolare.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta della Provincia, oltre alla documentazione presentata a corredo della DIA, dovrà essere presentata, dopo la prima valutazione della dichiarazione, la seguente documentazione, al completo, in unica soluzione, a pena di annullamento e archiviazione d'ufficio della procedimento:

- a) per le Società in nome collettivo, o in accomandita semplice, copia dell'atto costitutivo e certificato comprovante l'iscrizione della Società negli appositi registri della C.C.I.A.;*
- b) per le Società Cooperative a responsabilità limitata ed illimitata, quanto richiesto al punto a) e, inoltre, copia dello statuto;*
- c) per le Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, quanto indicato al punto b) e, inoltre, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni;*
- d) per gli Enti riconosciuti dallo Stato, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica.*

A documentazione del possesso della cittadinanza italiana, deve essere allegata alla domanda, l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 46, attestante rispettivamente, per il richiedente le persone fisiche; per i singoli componenti le Società in nome collettivo, e per i soci accomandatari delle Società in accomandita semplice, per il legale rappresentante delle Società Cooperative, a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita per azioni. La certificazione di cui sopra, ove nulla osti, può essere sostituita da idonea autocertificazione redatta in base alle vigenti disposizioni di legge, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

A completamento della documentazione relativa alla capacità finanziaria del titolare, dovrà essere prodotta idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 46, comprovante il reddito complessivo dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche, ove esistente, per l'anno precedente quello della presentazione dell'istanza.

Art. 8) – Documentazione relativa al personale.

Per quanto riguarda il personale docente il richiedente dovrà allegare per ciascuno di essi i seguenti documenti:

- *autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 46, attestante di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;*
- *attestati relativi ad eventuali precedenti esperienze professionali, rilasciati dalla scuola guida ove gli interessati hanno prestato o prestino servizio;*
- *accettazione dell'incarico di servizio e dell'orario di lavoro che intende svolgere nel contratto di assunzione, a part – time o rapporto professionale;*
- *certificato di abilitazione in copia autentica.*

Art. 9) – Documentazione relativa ai locali destinati a Scuola Guida.

La documentazione deve comprendere:

- a) *prova della proprietà dei locali, oppure, qualora gli stessi non siano di proprietà, copia del contratto di locazione, in uso esclusivo, registrato ed autenticato. Nel contratto di locazione deve essere specificata la destinazione dei locali a Scuola Guida;*
- b) *pianta e sezione, redatte da un tecnico, dei locali in scala minima di 1/100 con la esatta destinazione dei locali, corredata dei relativi conteggi delle singole superfici nette.*
Tale documentazione deve essere corredata della certificazione dell'Autorità Sanitaria Locale attestante che i locali da adibire a Scuola Guida sono rispondenti alle vigenti disposizioni in materia igienico – sanitaria.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare che la destinazione dei locali non contrasta con la normativa edilizia ed urbanistica locale;
- c) *nulla osta dei Vigili del Fuoco, ove ricorrano eventuali necessità.*

Art. 10) – Documentazione relativa ai veicoli.

Il richiedente deve dimostrare la proprietà, o nel caso di acquisto mediante leasing, la disponibilità di un numero di autoveicoli adeguato alla potenzialità della Scuola, conformi ai dettami del vigente Codice della Strada.

Art. 11) Variazione del titolare dell'autoscuola. Decesso del titolare. Cessazione dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni ancora in essere, dopo l'entrata in vigore del D.L. 31 gennaio 2007 convertito dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, non possono essere oggetto di trasferimento automatico né per atto tra vivi, né "mortis causa":

le autorizzazioni cessano:

- per morte del titolare dell'attività stessa;*
- per espressa rinuncia;*
- per scioglimento o messa in liquidazione della Società o delle Cooperative;*
- per revoca predisposta dalla Provincia nei casi previsti dal successivo art. 30.*

In caso di morte del titolare l'efficacia dell'attività permane per ulteriori sei mesi dalla data in cui si verifichi l'evento. In tale ipotesi la conduzione della Scuola è affidata agli eredi del titolare per il periodo sopra indicato, ad un Insegnante, ad un Istruttore, facenti parte dell'organico della Scuola stessa.

Art. 12) – Cessione del Complesso aziendale.

Il soggetto cui è stato trasferito per atto pubblico il complesso aziendale destinato a Scuola Guida, deve inoltrare dichiarazione di inizio attività alla Provincia per convalidare il nuovo esercizio a proprio nome.

Tale DIA deve essere inoltrata alla Provincia ricorrendo i requisiti di cui al presente regolamento, con automatica decadenza dell'attività

intestata al precedente titolare, a far data dall'atto di cessione, da comunicarsi immediatamente alla Provincia.

Il titolare cedente può solo completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro, ma non può iscrivere nuovi allievi.

Al titolare cedente è fatto obbligo di comunicare la data certa della cessazione dell'attività, trasmettendo al Servizio Trasporti della Provincia copia autentica della pagina del Registro degli Allievi, barrata dopo l'ultima operazione.

Titolo III

PERSONALE

- *art. 13 – personale addetto alle Autoscuole;*
- *art. 14 – titolare;*
- *art. 15 – Istruttore;*
- *art. 16 – Insegnante;*
- *art. 17 – passaggio del personale ad altra Scuola Guida.*

Art. 13) – Personale addetto alla Scuola Guida:

Deve essere composto da:

- titolare;
- Insegnante di teoria;
- Istruttore di guida.

Ogni soggetto non può svolgere più di due funzioni.

Art. 14) – Titolare.

Il titolare è responsabile del regolare andamento della Scuola in relazione all'osservanza delle disposizioni emanate in proposito dalla Provincia.

Il titolare è responsabile, in particolare, della regolare tenuta dei registri e libretti di prescrizione relativi agli allievi, nonché del corretto svolgimento dei prescritti programmi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche di guida.

È consentito, in casi particolari da valutarsi da parte della Provincia, il cumulo delle funzioni nella stessa Scuola, o in Scuole diverse, purché l'organico non sia inferiore a due unità, una delle quali deve essere necessariamente un Istruttore di guida.

Art. 15) – Istruttore.

In casi particolari l'Istruttore può cumulare detto incarico presso due Scuole diverse, purché queste siano dello stesso titolare. I casi saranno da valutarsi in base alle esigenze ed alle potenzialità delle stesse Scuole.

Art. 16) – Insegnante.

In casi particolari l'Insegnante può cumulare detto incarico presso due Scuole diverse da valutarsi secondo le esigenze, la potenzialità e la distanza fra le stesse.

Nei casi in cui il titolare rimanga sprovvisto dell'unico Insegnante o Istruttore di cui disponeva e non abbia, per obiettiva difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro elemento, la Provincia può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, un Insegnante o Istruttore di altra Scuola operante ed avente sede nello stesso Comune o in Comuni adiacenti.

Quanto sopra per brevi periodi e fino ad un massimo di sei mesi. È prevista la possibilità di una ulteriore proroga per cause di documentata eccezionalità.

Gli Insegnanti e gli Istruttori devono essere in possesso di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

Un solo Istruttore facente parte dell'organico di una Scuola Guida, aderente ad una Società o Cooperativa per la gestione dei mezzi pesanti, può istruire al conseguimento della patente e presentare alla relativa prova pratica per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E gli allievi di tutte le altre Scuole che compongono il Consorzio, la Società o la Cooperativa.

La Provincia tiene ed aggiorna l'Albo degli Insegnanti e degli Istruttori di Scuola Guida.

La Provincia, d'intesa con le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio ed in conformità alle disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 123, comma 10, del Nuovo Codice della Strada, può organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale degli Insegnanti e degli Istruttori di guida.

Art. 17) – Passaggio del personale ad altra Scuola Guida.

Per il passaggio del personale previsto in organico da una Scuola in esercizio sul territorio ad un'altra, il nulla osta viene concesso dalla Provincia, previa sostituzione del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 16.

Prima di rilasciare tale nulla osta la Provincia deve acquisire agli atti una richiesta in tal senso della Scuola richiedente e, la Scuola cedente, deve documentare che la funzionalità della stessa è assicurata nel rispetto delle unità di personale previste dall'art. 13, specie nei casi in cui l'elemento ceduto non venga sostituito.

Titolo IV

LOCALI – VEICOLI E MATERIALE DIDATTICO.

- *art. 18 – locali destinati a Scuola Guida*
- *art. 19 – veicoli*
- *art. 20 – mezzi pesanti*
- *art. 21 – Società o Cooperative per la gestione dei veicoli pesanti*
- *art. 22 – obbligo della scritta “Scuola Guida”*
- *art. 23 - sostituzione dei veicoli*
- *art. 24 – aggiornamento doppi comandi*
- *art. 25 – materiale didattico e di arredamento.*

Art. 18) – Locali destinati a Scuola Guida.

I locali, dotati dei relativi servizi igienici, la cui altezza minima dovrà essere quella prevista dal regolamento edilizio vigente, devono formare un tutto unico e rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- *aula: superficie minima mq. 25; rapporto illuminazione 1/8; rapporto aerazione 1/27; posti allievi permessi minimo 1 ogni mq. 1.5 di superficie netta del locale;*
- *attesa e segreteria: superficie minima mq. 10; qualora siano svolte attività collaterali, previste dal Titolo I, tale attività deve disporre di un locale autonomo con ingresso indipendente e non deve presentare soluzione di continuità con l'aula;*
- *servizi: superficie adeguata, compreso WC e lavabo, sufficientemente illuminato e aerato, dotato di un locale antibagno.*

Qualora si intenda trasferire la Scuola in altri locali siti nello stesso Comune, o in altri Comuni, il titolare deve chiedere preventivamente alla Provincia apposito nulla osta, presentando la documentazione di cui all'art. 9.

Art. 19) – Veicoli.

Le Scuole di tipo a) devono essere munite di tutto il materiale rotabile elencato all'art. 6, comma 1, del D.M. n. 317/95, vale a dire:

- a) *motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc. che raggiunga una velocità di almeno 100 Km/h;*
- b) *veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 Km/h;*
- c) *veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 Kg. ed una lunghezza di almeno 7 metri che raggiunga una velocità di 80 Km/h;*
- d) *veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h;*
- e) *autoarticolato con massa massima autorizzata di almeno 18.000 Kg. ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di almeno 80 Km/h, o complesso costituito da un veicolo per esame della*

categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui

- f) massa massima autorizzata sia di almeno 18.000 Kg. e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere una velocità di almeno 80 Km/h o un autobus di cui al punto d) con un rimorchio di almeno 4 metri. (Le caratteristiche dei predetti autoveicoli possono variare in funzione delle disposizioni del Competente Ministero).*

Le Scuole di tipo b) devono essere munite soltanto dei seguenti veicoli:

- a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc. che raggiunga una velocità di almeno 100 Km/h;*
b) veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere una velocità di almeno 100 Km/h:

Il limite temporale di 5 e 10 anni (in relazione ai tipi di veicoli), concernente la data di prima immatricolazione all'atto dell'immissione dei mezzi nel parco veicoli dell'Autoscuola, è abrogato ad ogni effetto. Pertanto, è consentito alle stesse di continuare ad utilizzare un parco veicolare anche obsoleto, ma perfettamente efficiente ai fini della sicurezza della circolazione stradale, salvo diverse disposizioni Ministeriali.

Art. 20) – Mezzi pesanti.

È consentita la comproprietà, in Cooperativa o in Consorzio, di mezzi pesanti fra diversi titolari di Scuole Guida facenti parte dello stesso circondario dove si effettuano le lezioni pratiche o nell'ambito territoriale del territorio provinciale, al fine di consentire una razionale utilizzazione dei suddetti veicoli.

Il numero delle Autoscuole che possono usufruire degli stessi automezzi pesanti non può superare le quindici unità, se situate nel territorio dello stesso Comune e le dieci unità, se situate in Comuni limitrofi o vicini. Qualora la Provincia lo ritenga necessario e la situazione locale lo consenta tali limiti potranno, eccezionalmente, essere superati.

Per i veicoli pesanti deve essere documentata annualmente, o in qualsiasi momento la Provincia lo ritenga opportuno, la revisione effettuata presso centri della M.C.T.C., o altri centri di revisione privati regolarmente autorizzati, dotati di attrezzature tecniche idonee.

Art. 21) – Società o Cooperative per la gestione dei veicoli.

Nei casi di titolari di Scuole Guida che costituiscano fra loro una Società o una Cooperativa, per la gestione di autoveicoli destinati alla esercitazione di guida, viene ammessa la disponibilità di detti veicoli, purché i titolari stessi facciano parte della Società o Cooperativa in qualità di soci, o dimostrino di avere la disponibilità effettiva dei veicoli. Restano fermi i limiti di impiego degli automezzi illustrati al precedente art. 21.

Art. 22) – Obbligo della scritta “Scuola Guida”.

Al comma sesto dell’art. 6 del D.M. n. 317/95 viene confermato l’obbligo per le Autoscuole di apporre sui veicoli utilizzati la scritta “Scuola Guida” in conformità a quanto prescritto dall’art. 334, comma secondo, del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada. Rispetto, però, alla normativa precedente tale scritta, riportata su un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, in colore nero su fondo bianco retroriflettente, dovrà essere applicata anteriormente e posteriormente in posizione verticale o sub verticale, in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità al posto di guida e a quello occupato dall’istruttore. Allo scopo di non creare confusioni con altri veicoli, non è consentito l’uso di scritte luminose.

Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante la lettera P dell’alfabeto, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o subverticale, in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore.

Art. 23) – Sostituzione di veicoli.

Qualora qualche automezzo venga sostituito, il titolare è tenuto a presentare, allegata alla domanda di variazione autoveicoli e corredata dei documenti di rito, anche la documentazione attestante che gli automezzi per i quali si chiede la variazione, in caso di alienazione, siano stati privati dei doppi comandi, mediante controllo tecnico ed aggiornamento presso una sede operativa della M.C.T.C.

Art. 24) – Aggiornamento doppi comandi.

Per sottoporre all'aggiornamento dei doppi comandi le autovetture, le Autoscuole devono presentare domanda in tal senso alla Provincia ed allegare:

- a) copia della polizza di assicurazione, per la responsabilità civile dei danni derivanti dalla circolazione degli stessi, della Compagnia di Assicurazione, con l'indicazione degli estremi del veicolo, attestante che lo stesso è assicurato per la categoria Scuola Guida con i massimali minimi previsti dalla legge;*
- b) estratto cronologico del Pubblico Registro Automobilistico per l'accertamento del titolo di proprietà;*
- c) per i veicoli di nuova immatricolazione: fotocopia autenticata del foglio di via rilasciato dalla M.C.T.C. (con l'originale in visione) e documentazione probante il titolo di proprietà nei casi in cui questa sia richiesta.*

Qualora i predetti veicoli siano in sostituzione di altri, già in dotazione alla Scuola Guida, dovrà essere evidenziato nella domanda.

A seguito delle istanze previste al punto precedente, la Provincia invia alla M.C.T.C. ed alle Scuole Guida interessate attestazione di regolarità, con richiesta di visita e prova dell'autoveicolo. Il titolare deve provvedere alla registrazione e prenotazione dell'operazione presso la M.C.T.C.

Sottoposto il veicolo ad aggiornamento, la Scuola Guida ritornerà l'attestazione di regolarità inviata a quest'ultima dalla Provincia con l'aggiunta, da parte della M.C.T.C., degli estremi dell'operazione.

Devono essere comunicate, tempestivamente, eventuali alienazioni di autovetture senza reintegro di altre.

Art. 25) – Materiale didattico e di arredamento.

Il materiale didattico per l'insegnamento teorico deve comprendere quanto elencato nell'allegato n. 2 del presente regolamento. Le Scuole ad insegnamento limitato (tipo B) devono essere dotate del solo materiale di cui alle lettere a) e b) del predetto allegato n. 2.

Le Scuole, inoltre, devono essere dotate di documenti, conformi ai modelli prestabiliti dal Ministero dei Trasporti ed i titolari delle Scuole devono conservarli per la durata e con le modalità appresso indicate, con l'obbligo della esibizione a richiesta dell'Organo di Vigilanza:

- registro di iscrizione, per almeno cinque anni;*
- registro delle lezioni teoriche, per almeno due anni e tenuti in ordine cronologico;*
- libretto delle lezioni di guida, per almeno due anni e tenuti per serie numerica del registro di iscrizione.*

Ogni registro di iscrizione deve essere preventivamente vidimato dalla Provincia. Non devono essere effettuate iscrizioni con data antecedente a quella di vidimazione del registro.

Per la regolare tenuta dello stesso, che è fondamentale per ogni Scuola, valgono le istruzioni riportate a tergo della copertina di ogni stampato.

Ogni Scuola deve essere dotata del necessario arredamento e, in particolare, l'aula di insegnamento deve contenere: solo l'arredamento atto a permettere il regolare svolgimento delle lezioni teoriche e, in particolare:

- a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;*
- b) una lavagna delle dimensioni minime di m. 1.10 x 0.80 o una lavagna luminosa;*
- c) posti a sedere per gli allievi, in relazione alle disponibilità dell'aula per ogni allievo.*

Tutto il materiale di arredamento e didattico deve essere di proprietà esclusiva del titolare. Detta proprietà viene documentata con fatture di acquisto od altra documentazione probante.

Titolo V

TARIFFE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

Art. 26) – tariffario;

Art. 27) – orari.

Art. 26) – Tariffario.

Il titolare, pur in regime di concorrenza e di libero mercato, deve esporre permanentemente nell'Ufficio di segreteria, in modo visibile, il tariffario completo dei prezzi praticati per le singole prestazioni e per quelle cumulative, secondo lo schema allegato n. 3, nonché:

- l'indicazione che la Scuola è sottoposta alla vigilanza della Provincia ai sensi delle vigenti norme in materia;*
- l'indicazione che i reclami, in ordine ad eventuali irregolarità, devono essere indirizzati, con firma e recapito, al predetto Ente:*

Art. 27) – Orari.

Ogni Autoscuola, annualmente, deve rendere noto alla Provincia, con nota raccomandata A.R., l'orario delle lezioni teoriche, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.

I titolari delle Scuole Guida sono tenuti a comunicare alla Provincia i periodi di chiusura delle Scuole stesse per motivi vari, compreso le ferie.

Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate, per documentate necessità, per un periodo non superiore a novanta giorni, eventualmente rinnovabili in particolari circostanze e, comunque, anche in relazione alle Scuole Guida esistenti sul territorio.

Titolo VI

VIGILANZA - SANZIONI

Art. 28) – vigilanza

Art. 29) – sanzioni.

Art. 28) – Vigilanza.

La vigilanza sulle Scuole Guida, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle Scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da esse impartito. In particolare, la vigilanza viene svolta mediante controlli:

- a) sulla idoneità didattica, cioè sulla capacità delle Scuole di assolvere le funzioni di centri di istruzione dei nuovi conducenti;*
- b) sul permanere delle prescrizioni e dei requisiti in base ai quali hanno presentato la DIA ed in riferimento, quindi, alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo dei veicoli, al rispetto delle tariffe, affinché ogni Scuola continui a mantenersi nell'ambito delle prescrizioni regolamentari;*
- c) sul regolare funzionamento delle Scuole, con l'accertamento che il personale impiegato nella Scuola sia quello riconosciuto idoneo ed autorizzato dalla Provincia, mediante il rilascio dello speciale tesserino di riconoscimento; sui libretti delle lezioni teoriche e sui registri di iscrizione e su quelli per lo svolgimento dei corsi; durante le lezioni teoriche e pratiche e nell'espletamento delle operazioni amministrative presso il PRA e gli Uffici della M.C.T.C. il personale autorizzato delle Autoscuole deve essere provvisto del prescritto tesserino di riconoscimento da esibire ad ogni richiesta degli Organi preposti al controllo e verifica;*
- d) sull'accertamento, inteso ad assicurare che il minimo delle ore di lezioni teoriche e di esercitazioni di guida, prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, venga sempre rispettato;*
- e) la Provincia si riserva il diritto, chiariti gli opportuni rapporti con il Ministero dei Trasporti, di nominare il Dirigente del Settore, o il Responsabile del Servizio, quale delegato del Dirigente, a partecipare alle sedute di esame degli aspiranti al conseguimento della patente di guida. Ciò al fine di svolgere la necessaria vigilanza sull'intera attività didattica delle Scuole Guida.*

La vigilanza sulle Scuole Guida viene svolta dalla Provincia tramite il personale appositamente autorizzato con atto formale dirigenziale, munito di valido tesserino di riconoscimento, con il quale si abilita il funzionario incaricato a contestare le infrazioni al presente regolamento ed al Codice della Strada.

Il personale della Provincia, nell'espletamento delle attività di vigilanza, in piena autonomia ed avvalendosi della collaborazione di unità della Polizia Provinciale, ove necessario, assume la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 del Codice di Procedura Penale, mentre i collaboratori del predetto funzionario assumeranno la qualifica di agenti di Polizia Giudiziaria.

Nell'ambito delle operazioni di vigilanza viene redatto un verbale qualora si accertino irregolarità nel funzionamento della Scuola Guida.

Detto verbale deve essere notificato con lettera raccomandata A.R. al titolare della Scuola stessa, con invito a risanare le irregolarità riscontrate.

Trascorsi infruttuosamente i termini dell'invito, le irregolarità contestate sono comunicate all'Organo competente per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.123, comma 11, del Nuovo Codice della Strada.

Per verificare i problemi connessi all'applicazione ed all'aggiornamento del presente regolamento, la Provincia promuove eventuali incontri con le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentate sul territorio.

Art. 29) – Sanzioni.

L'esercizio è sospeso per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) l'attività della Scuola non si svolge regolarmente;*
- b) il titolare non provvede alla sostituzione degli Insegnanti e degli Istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente Ufficio della Provincia;*
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia e, nei casi di stretta competenza, dall'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. e ai fini del regolare funzionamento della Scuola.*

La sospensione comporta l'esclusione della Scuola dalla presentazione di candidati all'esame di guida per tutta la durata della sospensione medesima.

Nei casi di trasgressione di lieve entità, la sospensione può essere preceduta da una diffida con la quale il titolare della Scuola viene invitato ad eliminare le irregolarità.

L'attività è revocata quando:

- a) siano venute meno le capacità finanziarie o i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica della Scuola;
- c) siano stati adottati, nell'ultimo quinquennio, più di due provvedimenti di sospensione.

Le sanzioni comminate alle Scuole verranno tempestivamente comunicate, per i relativi provvedimenti di competenza, all'Ufficio Provincia della M.C.T.C.

Chiunque gestisca una Scuola Guida senza autorizzazione della Provincia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.000,00 (diecimila/00) a € 15.000,00 (quindicimila/00). Tali sanzioni sono soggette agli aggiornamenti secondo le disposizioni di legge.

Chiunque insegni teoria nelle Autoscuole o istruisca alla guida su veicoli delle Autoscuole, senza essere a ciò abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura sopra indicata. Tali sanzioni sono aggiornabili secondo le disposizioni di legge.

Allegati.

- 1) caratteristiche dei singoli veicoli in dotazione alla Scuole Guida;*
- 2) materiale per le lezioni teoriche nelle Scuole per conducenti di veicoli a motore;*
- 3) tabella dei corrispettivi.*

CARATTERISTICHE DEI SINGOLI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE GUIDA.

L'art. 6 del D.M. n. 317/95 elenca le caratteristiche tecniche dei veicoli, ossia del materiale didattico, che le Autoscuole devono possedere per consentire ai propri allievi di svolgere le esercitazioni di guida ed effettuare i relativi esami.

Il primo comma dell'articolo in esame elenca la dotazione minima e le caratteristiche tecniche dei veicoli che le Autoscuole devono possedere in rapporto sia alle categorie di patente che al tipo di autorizzazione alle stesse rilasciata. Infatti, ai sensi dell'art. 335, comma 10, del regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada le autoscuole sono classificate di due tipi:

- 1) autoscuole per conducenti di veicoli a motore, per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, ai relativi esami di revisione ed al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);*
- 2) autoscuole per conducenti di veicoli a motore, per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.*

Conseguentemente, solo le Scuole ricomprese nel precedente punto 1) dovranno essere munite di tutto il materiale rotabile elencato nell'art. 6, comma 1, vale a dire:

- a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc. che raggiunga una velocità di almeno 100 Km/h;*
- b) veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 Km/h;*
- c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000 Kg. ed una lunghezza di almeno 7 metri che raggiunga la velocità di 80 Km/h;*

- d) *veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h;*
- e) *autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18.000 Kg. ed una lunghezza di almeno 12 metri che raggiunga la velocità di almeno 80 Km/h, o complesso costituito da un veicolo per esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata sia di almeno 18.000 Kg. e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h, o un autobus di cui al punto d) con un rimorchio di almeno 4 metri.*

Al secondo comma dell'articolo viene prescritto, invece, che le Autoscuole di cui al punto 2) dovranno essere munite soltanto dei seguenti veicoli:

- a) *motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cmc. che raggiunga una velocità di almeno 100 Km/h;*
- b) *veicolo a motore della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 Km/h.*

rispetto al corrispondente art. 12 del D.M. 301/90 nel nuovo testo scompare il limite temporale di 5 o 10 anni, (in relazione ai tipi di veicoli), concernente la data di prima immatricolazione all'atto dell'immissione dei mezzi nel parco veicoli dell'Autoscuola, salvo eventuali nuove disposizioni al riguardo.

MATERIALE PER LE LEZIONI TECORICHE NELLE SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE.

L'articolo 5 del D.M. 317/95 prevede che la composizione del materiale didattico sia distinto, con le varie specifiche, a seconda del livello di insegnamento per cui l'Autoscuola è stata riconosciuta idonea, e nel caso di adesione o meno ad un centro di istruzione.

Al primo comma viene precisato che nel caso di:

- 1) Autoscuole di tipo a) di cui all'art. 335, comma decimo, del regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, ovvero autorizzate per la preparazione di allievi per il conseguimento delle patenti delle categorie A, B, C, D, E e delle patenti speciali delle categorie A, B, C, ed i relativi esami di revisione, e per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale (C.A.P.) che aderiscono ad un Centro di istruzione, e*
- 2) Autoscuole di cui al punto b), comma decimo, dell'art. 335 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, ovvero riconosciute idonee per la preparazione di allievi per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C e delle patenti speciali e dei relativi esami di revisione, il materiale deve consistere di:*
 - a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;*
 - b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;*
 - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la funzione degli stessi;*
 - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;*
 - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;*

- f) pannelli, ovvero tavole, relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
- h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio con freni idraulici, le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa d'iniezione sezionata.

Qualora, invece, le Autoscuole ad insegnamento completo, quelle di cui al punto a), comma decimo del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, non intendano aderire ad un Centro d'istruzione, il materiale didattico sopra elencato dovrà essere integrato con le seguenti serie di cartelli o pannelli relativi agli elementi frenanti:

- i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- j) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le sospensioni degli stessi, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- m) elementi frenanti sia del freno misto che di quello ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

Le disposizioni innanzi indicate possono essere oggetto di variazione da parte del Ministero dei Trasporti.

Autoscuola _____

DIA n. ____ del _____

TARIFFE IN VIGORE DAL _____

1 - Prestazioni finalizzate al conseguimento dell'abilitazione alla guida di cui all'art. 1, comma 2, D.M. 50 del 16.01.95

A - Lezioni teoriche di un'ora per ciascuna per il minimo stabilito dal D.M. 50 del 16.01.95. Sussidi didattici. Assistenza e consulenza per gli adempimenti formali, compresa la documentazione prescritte dalla normativa vigente.

CATEGORIA PATENTE

PREZZO GLOBALE	A - As	B - Bs	C - Cs	D - Ds	E
	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

B - Lezioni teoriche di un'ora ciascuna per il numero minimo stabilito dal D.M. 50 del 16.01.95. Sussidi didattici. Assistenza e consulenza per gli adempimenti formali, compresa la documentazione e certificazione prescritte dalla normativa vigente.

CATEGORIA DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

PREZZO GLOBALE	KA	KB	KC	KD	KE
	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

C - Lezioni di guida della durata di trenta minuti su:

MOTOCICLO	€ _____	D - Esame di guida di candidati privati	MOTOCICLO	€ _____
AUTOVETTURA	€ _____		AUTOVETTURA	€ _____
AUTOCARRO	€ _____		AUTOCARRO	€ _____
AUTOTRENO	€ _____		AUTOTRENO	€ _____
AUTOBUS	€ _____		AUTOBUS	€ _____

Lezioni teoriche supplementari € _____ Individuali € _____

(1) I suddetti importi vengono introitati dal _____

REVISIONI - CATEGORIA PATENTE

PREZZO GLOBALE	A - As	B - Bs	C - Cs	D - Ds	E
	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____	€ _____

2 - Prestazioni varie di cui all'art. 1, D.M. 50 del 16.01.95 comprensive di diritti di commissione.

PRESTAZIONI

Duplicato	€ _____	Cambio domicilio patente	€ _____
Conversione patente estera	€ _____	Conferma validità CAP	€ _____
Conversione patente militare	€ _____	Duplicato CAP	€ _____
Conferma validità patente	€ _____	Conversione CAP	€ _____

(2) Le prestazioni di cui al punto 2 vanno iscritte nel libro giornale previsto dall'art. 6 della legge n. 264/91.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a (.....) il
residente a (.....) in Via, n.
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- di essere nato a (.....) il
- di essere residente a (.....) Via n.
- di essere cittadino italiano (oppure)
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere celibe / nubile / di stato libero;
- di essere coniugato/a con
- di essere vedovo/a di
- di essere divorziato/a da
- che la famiglia convivente si compone di:
 - a -..... nato/a a il..... (F - M - P)
 - b -..... nato/a a il..... (F - M - P)
 - c -..... nato/a a il..... (F - M - P)
 - d -..... nato/a a il..... (F - M - P)
 - e -..... nato/a a il..... (F - M - P)
- di essere tuttora vivente;
- di essere iscritto nell'albo o elenco tenuto da pubblica amministrazione di
- di appartenere all'ordine professionale
- di essere in possesso del titolo di studio di rilasciato dalla scuola/università di (.....)
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, per l'anno è la seguente
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale.....
- partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria.....
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente presso la scuola/università di
- qualità di rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivente a carico

- nei registri dello stato civile del comune di (.....) risulta che
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

(barrare la/e voce/i che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, li _____

Il Dichiarante

(_____)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici esercizi e ai privati che vi consentono.

INDICE

□ <i>art. 1 – Scopi</i>	<i>pag.</i>	3
□ <i>art. 2 – Tipi di scuola</i>	“	3
□ <i>art. 3 – Dichiarazione di esercizio</i>	“	5
□ <i>art. 4 – Condizioni per la presentazione della DIA</i>	“	5
□ <i>art. 5 – Dichiarazione Inizio Attività</i>	“	5
□ <i>art. 6 – Prima valutazione della DIA</i>	“	6
□ <i>art. 7 – Ulteriore documentazione di idoneità morale e capacità finanziaria del titolare</i>	“	7
□ <i>art. 8 – Documentazione relativa al personale</i>	“	8
□ <i>art. 9 – Documentazione relativa ai locali destinati a Scuola Guida</i>	“	8
□ <i>art. 10 – Documentazione relativa ai veicoli</i>	“	9
□ <i>art. 11 – Variazione del titolare dell’autorizzazione. Decesso del titolare. Cessazione dell’autorizzazione</i>		9
□ <i>art- 12 – Cessione del complesso aziendale</i>	“	9
□ <i>art. 13 – Personale addetto alla Scuola Guida</i>	“	12
□ <i>art. 14 – Titolare</i>	”	12
□ <i>art. 15 – Istruttore</i>	”	12
□ <i>art. 16 – Insegnante</i>	”	13
□ <i>art. 17 – Passaggio del personale ad altra Scuola Guida</i>		14
□ <i>art. 18 – Locali destinati a Scuola Guida</i>	“	16
□ <i>art. 19 – Veicoli</i>	”	16
□ <i>art. 20 – Mezzi pesanti</i>	”	17
□ <i>art. 21 – Società o Cooperative per la gestione dei veicoli</i>	”	18
□ <i>art. 22 – Obbligo della scritta “Scuola Guida”</i>	”	18
□ <i>art. 23 – Sostituzione veicoli</i>	”	18
□ <i>art. 24 – Aggiornamento doppi comandi</i>	”	19
□ <i>art. 25 – Materiale didattico e di arredamento</i>	”	20
□ <i>art. 26 – Tariffario</i>	”	22
□ <i>art. 27 – Orari</i>	”	22
□ <i>art. 28 – Vigilanza</i>	”	24
□ <i>art. 29 – Sanzioni</i>	“	25
□ <i>all. 1 – Caratteristiche dei singoli veicoli in dotazione alle Scuole Guida</i>	”	28
□ <i>all. 2 – Materiale per le lezioni teoriche nella Scuole per conducenti di veicoli a motore</i>	”	30
□ <i>all. 3 – Tabelle per i prezzi</i>	“	32
□ <i>all. 4 – Modello dichiarazioni sostitutive di certificazioni</i>	“	33